

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 15 maggio 2013, n. 69/2013

Elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte: criteri per l'iscrizione e modalità di tenuta (AJ).

(omissis)

Premesso che il d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2011, n. 148 prevede che le Regioni istituiscano il Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente;

Premesso, altresì, che la Regione Piemonte ha dato attuazione a quanto richiesto dalla legge statale introducendo, nello Statuto, l'art. 70 bis il quale prevede che *“Il controllo sulla gestione finanziaria della Regione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità”*;

Premesso, infine, che l'articolo 25 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), modificando la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), sancisce l'istituzione del Collegio dei revisori, disciplinandone anche le modalità di nomina e di funzionamento;

Preso atto che, secondo quanto previsto dall'art. 40 ter come introdotto dalla l.r. 8/2013, il Collegio è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale e che la nomina avviene a seguito di estrazione a sorte da parte dell'Ufficio di Presidenza tra gli iscritti all'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 40 octies della l.r. 7/2001, il su richiamato elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte è istituito presso il Consiglio regionale e che possono essere iscritti, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011;

Rilevato che, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 40 octies, ai fini della costituzione dell'elenco, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce i criteri per l'iscrizione nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 recependo quanto previsto dalla su richiamata deliberazione della Corte dei Conti nonché le modalità di tenuta dell'elenco stesso;

Rilevato, infine, che l'elenco è aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito web del Consiglio regionale;

Considerato che l'articolo 41 della l.r. 8/2013, quale norma finale, stabilisce che, in sede di prima applicazione:

- l'elenco sia costituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria e quindi entro l'8 giugno;

- il Presidente del Consiglio regionale, ai fini della presentazione delle domande per l'iscrizione, provvede alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet del Consiglio regionale;
- il Presidente del Consiglio regionale nomina i componenti del Collegio, secondo le modalità di cui all'articolo 40 ter della l.r. 7/2001, entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'elenco e quindi entro il 23 luglio;

Considerato inoltre che la nomina deve avvenire previa verifica, in capo agli estratti, del possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione dell'UDP che fissa i criteri;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla definizione dei criteri per l'iscrizione e delle relative modalità di tenuta;

Tutto ciò premesso:

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2011, n. 148;

Visto l'art. 2, comma 1 lett. a) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'art. 70 bis dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 25 della legge regionale 7 maggio 2013 n. 8 che ha inserito il capo III bis nella legge regionale 11 aprile 2001 n. 7;

Vista la deliberazione della sezione delle autonomie della Corte dei Conti 8 febbraio 2012 che individua i criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei Conti delle regioni;

L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

delibera

1. di approvare, secondo quanto previsto dall'articolo 40 octies della l.r. 7/2001 come introdotto dalla l.r. 8/2013, i criteri per l'iscrizione all'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte e le relative modalità di tenuta dello stesso elenco (allegato A);
2. di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere gli adempimenti conseguenti per la costituzione del Collegio dei Revisori dei conti.

Allegato

**ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI DELLA
REGIONE PIEMONTE: CRITERI PER L'ISCRIZIONE E MODALITÀ DI
TENUTA**

Art. 1

(Istituzione dell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte)

1. E' istituito l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti di cui all'art. 40 octies della legge regionale 11 aprile 2001 n. 7.
2. L'elenco è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale, è aggiornato periodicamente ed è utilizzato per la nomina dei componenti del collegio, nonché per le eventuali sostituzioni e i rinnovi.

Art. 2

(Requisiti per essere iscritti nell'elenco dei revisori dei conti)

1. All'elenco di cui all'articolo 1 possono essere iscritti, su domanda coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i seguenti criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012 e in particolare:

- a) siano in possesso del diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche e del conseguito svolgimento del tirocinio triennale presso un revisore abilitato ivi incluso il superamento dell'esame di idoneità professionale. Nelle more della piena operatività del registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti devono dimostrare di essere in possesso di un diploma di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al D.M. n. 509/1999 del M.I.U.R. (vecchio ordinamento) in scienze economiche o giuridiche, e di aver maturato almeno un'anzianità di dieci anni di iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,

- cumulabile con quella successivamente acquisita nel registro dei revisori legali;
- b) abbiano approfondite conoscenze ed abilità tecniche anche in materia di contabilità pubblica;
 - c) abbiano conseguito una qualificata esperienza gestionale nel settore degli enti territoriali con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o presso enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento, nell'anno antecedente la presentazione della domanda, e poi annualmente, di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.

Art. 3

(Modalità presentazione delle domande e gestione dell'elenco)

1. Sono iscritti all'elenco coloro che presentano domanda al Consiglio regionale dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modificazione intercorsa a seguito della dichiarazione di cui al comma 1.
3. L'elenco è aggiornato costantemente con i nominativi dei soggetti che presentano domanda. L'ufficio nomine procede annualmente ad una verifica a campione del possesso dei requisiti degli iscritti.

Art. 4

(Procedura per formazione del Collegio dei revisori)

1. L'Ufficio di presidenza, in apposita seduta, procede all'estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 1.
2. Ad ogni candidato è assegnato un numero progressivo d'iscrizione e i numeri sono inseriti in un'urna. I tre consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza, provvederanno all'estrazione di un singolo numero a testa.

3. Il Segretario generale del Consiglio presente all'estrazione, verificata la regolarità della medesima, abbina il numero estratto con il nominativo del candidato corrispondente.
4. Di tutte le operazioni di nomina si dà atto in un apposito verbale.

Art.5
(*Nomina*)

- 1 La nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio regionale previa verifica, effettuata con il supporto dell'ufficio nomine, dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati nonché dell'inesistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art.40 duodecies della l.r. 7/2001. I soggetti nominati non sono immediatamente rinominabili.
2. Se la verifica dà esito negativo l'ufficio procede con gli adempimenti di legge e l'Ufficio di presidenza provvede ad un totale o parziale nuovo sorteggio.
3. Il Presidente del Consiglio comunica l'avvenuta nomina all'interessato che, se del caso, è tenuto a rimuovere le cause di incompatibilità di cui al comma 2 dell'art.40 duodecies della l.r. 7/2001.

Art.6
(*Norma finale*)

1. Ai fini della costituzione dell'elenco il Presidente del Consiglio provvede alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte e sul sito internet del Consiglio regionale.
2. Le domande devono pervenire entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1.
3. L'elenco è costituito entro l'8 giugno 2013.